



**TRIBUNALE DI LECCO**  
**-SEZIONE PRIMA CIVILE-**

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice in persona del dott. Edmondo Tota,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, dalla Sig.ra **ELEONORA ESPOSTI** (C.F. SPSLNR77A57F205B), assistita dal dott. Francesco Puccio e dall'avv. Isa Corti;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott.ssa Elena Francesca Bianconi, depositata in pari data;

LETTA la memoria del creditore PONENTE SPV s.r.l. rappresentata dalla mandataria CREDITO FONDIARIO S.P.A. con l'avv. Cinzia Maria Bernini Asti;

sentiti il debitore, i creditori e il gestore della crisi in udienza;

ritenuto che la domanda di liquidazione dell'istante soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

- la sig.ra ESPOSTI si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente", come emerge dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari avviate presso questo Tribunale da PONENTE SPV (RGE 111/2020 e 113/2020) nonché dal confronto tra l'entità dei redditi annuali (€24.000 nel 2019, €25.900 nel 2018, € 18.669 nel 2017) e l'ammontare dei debiti scaduti e non



pagati verso l'amministrazione finanziaria e verso banche (€251.000);

- l'istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- l'istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
- l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

CONSIDERATO che la diligenza o più in generale la meritevolezza del debitore che chiede l'apertura del procedimento di liquidazione non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità della domanda di liquidazione, ferme le valutazioni richieste dall'art. 14-terdecies della L. 3/2012 e in particolare dal comma 2, lett. a), ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione;

visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

visto l'art. 7-bis della L. 3/2012 introdotto dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso in cui siano presentate "più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta *i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento*" e che le "*masse attive e passive [dei membri della famiglia] rimangono distinte*";

rilevato che pende con R.G. 1/2020 analoga procedura di liquidazione del patrimonio su ricorso del coniuge della istante, sig. Paolo Gualtieri;

#### **DICHIARA**

aperta la liquidazione del patrimonio della sig.ra ELEONORA ESPOSTI;

#### **NOMINA**



liquidatore dei beni del debitore la dott.ssa Elena Francesca BIANCONI;

**DISPONE**

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine il liquidatore, salvo che non intenda subentrare, depositerà nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari apposita istanza affinché siano dichiarate improcedibili le esecuzioni iscritte presso il Tribunale di Lecco con RGE 111/2020 e 113/2020;

**DISPONE**

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

**FISSA**

nella misura di 1.500,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che, unitamente a quelli del coniuge Paolo Gualtieri, possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

**DISPONE**

che il Liquidatore trasmetta con periodicità annuale ai creditori un sintetico rendiconto dell'attività liquidatoria, con l'indicazione delle entrate e delle uscite.

Si comunichi alla ricorrente presso l'avv. Isa Corti e al liquidatore dott.ssa Elena F. Bianconi.

Milano-Lecco, 5/1/2021

Il Giudice  
dott. Edmondo Tota



**TRIBUNALE DI LECCO**  
**SEZIONE I CIVILE**

---